

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **8/1968** (ECLI:IT:COST:1968:8)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Camera di Consiglio del **29/02/1968**; Decisione del **11/03/1968**

Deposito del **14/03/1968**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2745**

Atti decisi:

N. 8

## ORDINANZA 11 MARZO 1968

*Deposito in cancelleria: 14 marzo 1968.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 84 del 30 marzo 1968.*

Pres. SANDULLI - Rel. FRAGALI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. BIAGLIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 305, anche in relazione all'art. 301

del Codice di procedura civile, promossi come appresso:

1) ordinanza 22 dicembre 1966 della Corte di appello di Catania nel procedimento civile tra Cavalieri Paolo e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 24 giugno 1967, n. 157;

2) ordinanza 14 marzo 1967 del Tribunale di Milano nel procedimento civile tra Nassivera Luca e Studer Pierre, iscritta al n. 173 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 2 settembre 1967, n. 221;

3) ordinanza 31 ottobre 1967 del Tribunale di Ravenna nel procedimento civile instaurato da Casadio Gaetano e Rossetti Guido contro Baldisserri Guido e Boni Angelo, iscritta al n. 266 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 gennaio 1968, n. 24.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Michele Fragali.

Ritenuto che, con le ordinanze della Corte di appello di Catania e del Tribunale di Ravenna, è stata proposta questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 301 e 305 del Codice di procedura civile, sotto il profilo che, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo viene fatto decorrere dalla data della sua interruzione, anche se il suo avverarsi è ignoto alla parte;

che, con l'ordinanza del Tribunale di Milano, la stessa questione di legittimità costituzionale è proposta con riguardo al solo art. 305 del Codice di procedura civile.

Considerato che questa Corte, con la sentenza 12 dicembre 1967, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 del Codice di procedura civile per la parte in cui fa decorrere dalla data della interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301;

che la decisione contenuta in tale sentenza riguarda tutte le ipotesi sopra enunciate, in quanto si riferisce pure ad ordinanze che invocavano i predetti artt. 301 e 305 del Codice di procedura civile nel loro combinato disposto;

che nei motivi di tale decisione si fa rilevare che l'art. 301 succitato è coerente all'art. 24 della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicata disposizione dell'art. 305 del Codice di procedura civile ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause indicate in epigrafe,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 del Codice di procedura civile anche nel combinato disposto con l'art. 301 stesso Codice, questione promossa con l'ordinanza 22 dicembre 1966 della Corte di appello di Catania, con l'ordinanza 14 marzo 1967 del Tribunale di Milano e con l'ordinanza 31 ottobre 1967 del Tribunale di Ravenna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*